

Allegato alla DGR n. 716 del 5 agosto 2020

**CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'ANNO 2020 ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE AFFILIATE AD UNA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE (FSN) O AD UN ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA (EPS) DESTINATO A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19, AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 DELLA L.R. 8/2020.**

**Art. 1  
(Disposizioni generali)**

1. Lo stanziamento per la concessione dei contributi straordinari di cui all'articolo 42 della l.r. 8/2020, pari a euro 600.000,00 per l'anno 2020, è ripartito in proporzione all'ammontare degli stanziamenti previsti dal bilancio finanziario gestionale per l'anno 2020 destinati alla ripartizione dei contributi regionali a sostegno dell'attività federale ordinaria (art. 3, comma 1, lettera a)) e dell'attività promozionale ed amatoriale svolta dagli EPS (art. 3, comma 1, lettera c)).
2. Tenuto conto che l'articolo 42, comma 3, della l.r. 8/2020 stabilisce che i contributi siano ripartiti secondo i criteri per la definizione dei piani di riparto dei contributi per l'attività sportiva federale ordinaria e per quella svolta dagli enti di promozione sportiva (EPS), di cui rispettivamente all'articolo 3, comma 1, lettera a) e lettera c) della l.r. 3/2004, il riparto dei medesimi è definito secondo quanto definito:
  - a) dalla DGR n. 709 in data 26 aprile 2013 - "Allegato "A", relativamente all'attività sportiva federale ordinaria;
  - b) dalla DGR n. 1788 in data 6 settembre 2012, relativamente all'attività sportiva promozionale ed amatoriale degli EPS.

**Art. 2  
(Contributi straordinari a sostegno dell'attività federale ordinaria)**

1. In applicazione di quanto previsto dalla DGR n. 709 in data 26 aprile 2013 - "Allegato "A", i contributi di cui al presente articolo sono concessi alle associazioni/società sportive dilettantistiche affiliate ad una federazione sportiva nazionale (FSN), in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 1, 3 e 4 della l.r. 3/2004, nonché ai Comitati regionali delle rispettive FSN, così come definiti all'articolo 4, comma 7 della l.r. 3/2004, nonché dai punti 5 e 6 dell'"Allegato "A" alla DGR 709/2013.
2. Le relative domande sono presentate, a pena di decadenza:
  - a) contestualmente alla presentazione delle domande per la concessione dei contributi ordinari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), entro il 31 luglio 2020;
  - b) ad integrazione delle domande di cui alla lettera a), comunque tempestivamente presentate entro il termine del 31 luglio 2020, entro il 31 agosto 2020.
3. In relazione alle domande regolarmente presentate dai beneficiari e la cui istruttoria abbia dato esito positivo, i contributi sono concessi sulla base di apposito piano di riparto, integrativo del piano di riparto per l'anno 2020 dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della l.r. 3/2004, definito sulla base dei medesimi criteri di ripartizione stabiliti dalla DGR n. 709 in data 26 aprile 2013 - "Allegato "A".

### **Art. 3**

#### **(Contributi straordinari a sostegno dell'attività promozionale ed amatoriale degli EPS)**

1. In applicazione di quanto previsto dalla DGR n. 1788 in data 6 settembre 2012, i contributi di cui al presente articolo sono concessi ai Comitati regionali degli enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI , aventi sede ed organizzazione stabile in Valle d'Aosta.
2. Le relative domande sono presentate, a pena di decadenza, entro il 31 agosto 2020 e sono da intendersi integrative delle domande da presentarsi entro il 30 settembre 2020 per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della l.r. 3/2004.
3. In relazione alle domande regolarmente presentate dai beneficiari e la cui istruttoria abbia dato esito positivo, i contributi sono concessi sulla base di apposito piano di riparto, integrativo del piano di riparto per l'anno 2020 dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) della l.r. 3/2004, definito sulla base dei medesimi criteri di ripartizione stabiliti dalla DGR n. 1788 in data 6 settembre 2012, nella misura massima del 100% delle spese sostenute per l'utilizzo degli impianti e/o infrastrutture sportivi.
4. Ad avvenuta approvazione del piano di riparto integrativo di cui al punto 3 i Comitati regionali degli EPS sono tenuti a far pervenire alla struttura regionale competente in materia di sport, ai fini dell'ottenimento della liquidazione del contributo straordinario ottenuto, uno schema di ripartizione del contributo stesso suddiviso in misura proporzionale fra tutti gli organismi sportivi che hanno concorso alla determinazione dell'importo del contributo, nella misura massima del 100% della spesa pro capite sostenuta per l'utilizzo di impianti e/o infrastrutture sportivi, corredato di apposite dichiarazioni sottoscritte a cura dei responsabili dei Comitati regionali degli EPS attestanti l'impegno al successivo versamento delle quote di contributo spettanti a favore delle rispettive associazioni beneficiarie affiliate, contestualmente sottoscritte per presa visione anche da parte dei legali rappresentanti delle rispettive associazioni.
5. Secondo quanto stabilito dall'articolo 42, comma 2, della l.r. 8/2020, il piano di riparto dei contributi di cui al presente articolo esclude dai benefici di cui trattasi il CAI Valle d'Aosta e le relative sezioni valdostane.

### **Art. 4**

#### **(Concessione contributi straordinari)**

1. I piani di riparto dei contributi straordinari di cui all'articolo 42 della l.r. 8/2020 sono approvati con deliberazioni della Giunta regionale entro il termine previsto dall'articolo 6 della l.r. 3/2004 per l'approvazione dei piani di riparto dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c) della medesima l.r. 3/2004, fissato al 15 dicembre 2020.